

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1838

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro delle finanze

(BARUCCI)

e col Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

(V. Stampato Camera n. 3573)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 febbraio 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, e dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1993, N. 532

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «adottata in data 20 maggio 1992,», sono inserite le seguenti: «nonchè nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale,»; e le parole: «nonchè l'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta».

Decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1994 ()*.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato)

1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma

(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate

Articolo 1.

(Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato)

1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, **nonchè nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale**, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, **nonchè l'imposta sul valore aggiunto, da versarsi o iscritte a ruolo.**

2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

3. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.

4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purchè abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.»

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e **quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta**, da versarsi o iscritte a ruolo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 2.

Identico:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI - GALLO - SAVONA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

